



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

in persona del giudice cons. Gioacchino Alessandro ha pronunciato la
seguinte

S E N T E N Z A 232/2024

nel giudizio in materia di pensioni iscritto al n. **69061** del registro di segreteria,
promosso con ricorso depositato il 28 dicembre 2022 ad istanza della sig.ra:

D. D. F., nata il OMISSIS, elettivamente domiciliata in Gela, via Giardinelli
n. 16-18, *senza patrocinio legale*, la quale indica quale proprio indirizzo
digitale per le comunicazioni di segreteria l'indirizzo pec:
giuseppemassimiliano.sciascia@pec.buffetti.it;

CONTRO

- **MEF - Ministero dell'Economia e delle Finanze** - Ragioneria Territoriale
dello Stato di Caltanissetta/Enna con sede in Caltanissetta, Viale Regina
Margherita n. 41, C.F. 8005120854, PEC rts-cl.rgs@pec.mef.gov.it, in
persona del Direttore pro tempore Dott. Pasquale Li Voti, il quale designa per
la rappresentanza e la difesa in giudizio, congiuntamente e/o disgiuntamente,
la Dott.ssa Mariangela SCORSONE (C.F.: SCRMNG85D57G273I), la
Dott.ssa Claudia SECCIA (C.F.: SCCCLD80B45G273L), la Dott.ssa Piera
Valeria Civiletti (C.F.: CVLPVL90T46G273P) e il Dott. Michele Faraci
(C.F.: FRCMHL91P16G273P), con domicilio eletto domicilio in PALERMO,
Piazza Marina – Salita Intendenza – n. 2, presso la Ragioneria Territoriale

dello Stato di Palermo (PEC: rts-pa.rgs@pec.mef.gov.it);

Udito, all'udienza pubblica del 18 giugno 2024, con l'assistenza della Sig.ra

Michela Montalbano, il dott. Faraci per il MEF, come da verbale.

Considerato in

FATTO

I. La sig.ra D.D. proponeva ricorso, senza patrocinio legale ex art. 157 c.g.c, e conveniva in giudizio il MEF, avverso • il verbale di visita medico collegiale della commissione medica di verifica n. 19454 del 02.10.2018 del proprio congiunto D.D. I., deceduto il 24.03.2021; • la determinazione della Ragioneria Territoriale dello Stato di Caltanissetta n. 10738 del 29.10.2018 relativa al proprio congiunto D. D. I., e chiedendone la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale per i pregiudizi cagionati al sig. D. D. I., suo congiunto, e per la prematura perdita di questi, nonché per l'intempestivo conferimento e la tardiva erogazione della pensione; chiede altresì la condanna del MEF *alla liquidazione dei ratei insoluti e maturati con decorrenza in narrativa.*

Premette che il trattamento di reversibilità di guerra riconosciuto al proprio congiunto D. D. I., dietro istanza del 7 giugno 2018, quale orfano maggiorenne inabile del padre D. D.R. deceduto il 18.12.2007 e della madre F.A., deceduta il 19.08.2012, doveva ritenersi tardivo poiché dalla documentazione medica che egli esibiva in sede di verifica veniva sì giudicato inabile a qualsiasi lavoro a decorrere dal 25 luglio 2015 ma in realtà egli era già stato sottoposto a giudizio dalla Commissione di verifica di Palermo e giudicato con verbale n. 7409 del 17 aprile 2013 (erroneamente) non inabile a qualsiasi lavoro.

Deduce in sostanza che l'intempestiva diagnosi da parte dei sanitari della

Commissione medica e la tardiva erogazione del trattamento pensionistico aveva di fatto irrimediabilmente pregiudicato lo stato di salute del suo congiunto atteso che quello era l'unico mezzo di sostentamento che gli avrebbe consentito di sottoporsi urgentemente alle cure mediche necessarie, arrecando così un danno irreparabile prima al proprio congiunto D. D. I. e poi anche alla stessa ricorrente.

II. Il MEF, costituitosi in giudizio con il patrocinio dei propri funzionari ai sensi dell'art. 158 c.g.c., con memoria del 4 gennaio 2024, rappresentava che con determinazione della Ragioneria n. 10738 del 29/10/2018, è stata conferita, su conforme parere della Commissione Medica di Verifica di Palermo, la pensione di reversibilità al Sig. D. D.I. nato a OMISSIS, richiesta con istanza del 07.06.2018, quale orfano maggiorenne di D. D.R. già titolare di trattamento pensionistico di guerra Tab. A 8^a categoria n. OMISSIS – successivamente concessa con Determinazione n. 10405 del 29.04.2008 alla madre F.A. vedova D.D. nata a OMISSIS e deceduta il 19.08.2012, e che, in precedenza, sempre dalla scrivente Ragioneria, era stata adottata la Determinazione n. 16010 del 16.05.2013, notificata il 23.05.2013, con la quale non era stata accolta la richiesta di trattamento pensionistico di reversibilità quale orfano del Sig. D.D. I., sulla base del Parere della competente Commissione medica di verifica di Palermo del 17/04/2013, per non riscontrata inabilità a qualsiasi proficuo lavoro.

Aggiunge che avverso tale determina l'interessato ha proposto ricorso gerarchico e che anch'esso venne rigettato sull'ulteriore parere rilasciato dalla Commissione Medica Superiore, in sede contenziosa, secondo cui egli non versava nelle condizioni tali che potessero renderlo inabile a qualunque

proficuo lavoro.

Evidenzia che, pertanto, la doglianza di parte ricorrente è piuttosto rivolta al decreto n. 7409 del 17 aprile 2013 ed eccepisce, anzitutto, che avverso tale atto sono decorsi i termini di cui all'art. 7 del DPR n. 377/1999 per proporre ricorso alla Corte dei conti.

Sulla determinazione n. 10738 del 29 ottobre 2018 deduce che la stessa ha correttamente accolto l'istanza di reversibilità a decorrere dall'1.7.2018, mese successivo a quello della domanda presentata il 7.6.2018 (richiamando al riguardo l'art. 100 del DPR n. 915/1978, comma 5), sulla scorta del parere della Commissione di verifica di Palermo reso con verbale del 2.10.2018 n. 19454 che riconosceva il D.D. inabile a qualsiasi proficuo lavoro a decorrere dal 27.5.2015.

Eccepiva quindi l'infondatezza della domanda nonché, prima ancora, il difetto di giurisdizione stante la natura della rivendicazione della ricorrente per responsabilità medica e l'inconferenza del ricorso rispetto alla materia pensionistica. Eccepiva altresì la carenza di legittimazione attiva della ricorrente e dell'interesse a ricorrere da parte della stessa.

Conclusivamente chiedeva: *Preliminarmente ritenere e dichiarare il difetto di giurisdizione in relazione al tipo di azione proposta nei termini di cui in narrativa; - Preliminarmente ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della ricorrente e/o dell'interesse a ricorrere da parte della stessa; - Preliminarmente ritenere e dichiarare inammissibile il ricorso della Sig.ra D. D. F. nei termini di cui in narrativa; - Ritenere e dichiarare prescritto il relativo diritto nei termini di cui in narrativa e rigettare nel merito, in quanto infondate in fatto ed in diritto, le richieste della ricorrente*

e pertanto il relativo ricorso. Con vittoria di spese.

III. *In limine*, parte ricorrente chiedeva un rinvio dell'udienza allegando il proprio impedimento a partecipare all'udienza.

IV. All'udienza del 24 gennaio 2024, assente parte ricorrente, il dott. Faraci per il MEF si è opposto alla richiesta di rinvio, si è riportato alle difese scritte e chiesto la decisione della causa.

Il Giudice, ritenuto di potere accogliere l'istanza di rinvio della ricorrente, atteso che ha giustificato il motivo della mancata comparizione, manifestando l'interesse a partecipare all'udienza pubblica, ancorché la stessa non possa svolgere oralmente in udienza le proprie difese ai sensi dell'art. 157 c.g.c, ha rinviato la causa all'odierna udienza pubblica.

V. In data 12 giugno 2024 la parte personalmente depositava memoria e chiedeva che questo giudicante si dichiarasse competente anche per la causa definita con sentenza del 15 marzo 1993, allegata al ricorso e di conseguenza liquidasse quanto di spettanza. Nella memoria allegata replicava con diffuse argomentazioni alle eccezioni del Ministero. Segnatamente, quanto al primo motivo, sosteneva l'infondatezza del difetto di legittimazione attiva opposto dal Ministero, reclamando di essere unica erede e successore del *de cuius*, richiamando i principi in materia e pronunce giurisprudenziali in ordine all'accettazione tacita conseguente alla riassunzione di un giudizio in caso di morte del *de cuius*. Quindi, in replica al secondo motivo, affermava la violazione delle proprie garanzie di partecipazione procedimentale e l'illeceità della condotta della Ragioneria, sotto lo spettro della violazione degli articoli 2, 3, 24, 28, 32, 97 Cost. e art. 10 bis legge n. 241/1990. In relazione al terzo motivo, affermava che il termine per l'impugnazione della determinazione

29.10.2018 e del verbale collegiale del 7.6.2018 non è spirato. In relazione al quarto motivo, deduceva la violazione degli artt. 32, 38 e 97 della Cost. e degli art. 45 e 54 della legge 915/1978 affermando in sostanza che il D.D. I. dopo la dipartita della madre aveva maturato il diritto al trattamento di reversibilità in via immediata. Quanto al quinto profilo sosteneva che il contratto di patrocinio può essere concluso anche verbalmente. Infine, lamenta il difetto di rappresentanza dei funzionari della Ragioneria.

VI. All'odierna udienza pubblica, presente la ricorrente personalmente, il dott. Faraci per il MEF eccepiva la inammissibilità della memoria di parte, perché tardiva, in subordine chiedendo termine per controdedurre, si riportava ai propri scritti difensivi e insisteva per le conclusioni già in atti.

Il Giudice poneva la causa in decisione

Ritenuto in

DIRITTO

1. Preliminarmente deve rammentarsi che, a norma dell'art. 157 del c.g.c., il ricorso può essere proposto anche senza patrocinio legale, ma il ricorrente non può svolgere oralmente, in udienza, le proprie difese.

2. Per quanto riguarda l'istanza versata *in limine litis*, questo giudicante deve evidenziarne la inammissibilità per tardività oltre alla genericità della richiesta da ultimo formulata (liquidazione di quanto di spettanza) che fa riferimento a sentenza del Pretore di Gela del 15 marzo 1993 relativa alla indennità di tubercolosi concessa al sig. D. D. I..

3. Il ricorso si appalesa, in parte, inammissibile e, in parte, esula dalla giurisdizione di questa Corte e deve essere rigettato per la carente prova della qualità di erede, come meglio di seguito si dirà.

Anzitutto, è di tutta evidenza che la prima domanda formulata in ricorso (la condanna del Ministero al risarcimento dei danni non patrimoniali per i pregiudizi cagionati al D. D. I. e per la prematura perdita del congiunto), non attiene alla materia pensionistica.

La seconda domanda formulata in ricorso attiene a danno da ritardo. Ne deriverebbe il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, in favore del giudice amministrativo, come sotto meglio si dirà

Infine, sulla domanda afferente alla liquidazione dei ratei arretrati dovuti al sig. D. D. I., occorre rilevare che la ricorrente agisce in tal caso *iure successionis* e non *iure proprio* (come nella diversa ipotesi di chi pretende in proprio la pensione di reversibilità); pertanto, non avendo il sig. D.D.I. azionato siffatta pretesa, la stessa non può essere trasmessa al proprio successore; ne consegue che l'odierna ricorrente, in disparte quanto appresso si dirà, non può agire per un diritto che non è entrato a far parte della sfera giuridica del proprio dante causa e l'azione è dunque inammissibile: il diritto a pensione è personale ed intrasmissibile e non può essere azionato ex post dagli eredi, qualora il titolare, quando era in vita, abbia trascurato di fare valere i propri diritti (in tal senso, cfr. Sez. Appello Sicilia n.192/A/2018 e 39/A/2019). Gli eredi, tra i quali va ricompreso il coniuge del de cuius, non possono pertanto validamente rivendicare benefici finanziari che non siano entrati a far parte del patrimonio del defunto, in quanto l'erede ha diritto a pretendere ciò che è entrato nella massa ereditaria, ma non può sostituirsi al *de cuius* per pretendere benefici che lo stesso non ha azionato e non ha conseguito.

3.1. Prima ancora, occorre rilevare che sulla domanda della ricorrente volta a

ottenere i ratei pensionistici (del proprio congiunto D. D. I.) insoluti e maturati

con decorrenza indicata in narrativa (da reputarsi, verosimilmente, riferita

alla data del 25.7.2015 in cui quegli era stato riconosciuto inabile a qualsiasi

proficuo lavoro, ovvero a quella antecedente di cui al verbale n. 7409 del

17.4.2013 che aveva negato tale requisito), riconosciuta preliminarmente

l'afferenza della questione alla materia pensionistica, deve prima ancora

dichiararsi l'inammissibilità del ricorso anche sotto altro profilo, atteso che le

spettanze sono riferite al proprio congiunto e che, pertanto, parte ricorrente

agisce in merito a tale domanda *iure hereditatis*. Sennonché la stessa omette

di allegare e provare la propria qualità di erede, e pertanto deve ritenersi priva

di legittimazione ad agire.

Ammesso che la ricorrente abbia allegato e provato la propria qualità di

congiunta del proprio dante causa, da tale circostanza si potrebbe al più

evincere che ella è successore legittima *ex lege* del *de cuius* (ma ciò non è

peraltro possibile non avendo specificato neppure il rapporto di parentela e la

qualità di successore legittimo). Ma in ogni caso, il rapporto di parentela non

dimostra al contempo di essere anche la qualità di erede effettivo, perché, pur

essendo un successore legittimo, questo può sempre rinunciare all'eredità, e,

inoltre, non è dato conoscere se vi siano anche altri parenti chiamati

all'eredità.

Come più volte rilevato dalla giurisprudenza sulla qualità di coniuge, «*se per*

un verso è vero che da ciò potrebbe dedursi, in astratto, che il ricorrente

medesimo sia, ai sensi dell'articolo 536, primo comma c.c., successore

necessario di questa, per altro verso è pur vero, in linea di principio, che

pretendere qualificate, specifiche deduzioni di controparte in senso contrario

(intese, ad esempio, a far rilevare casi di avvenuta rinuncia all'eredità)

avrebbe l'effetto di invertire, sostanzialmente, l'onere probatorio riguardante

la affermata qualità di erede (Corte dei conti, Sez. giur. Sicilia, sent. n. 78

dell'8 febbraio 2017). In buona sostanza, la domanda, proposta a titolo

successorio, non può trovare accoglimento, poiché non è stata provata

la qualità di erede in forza della quale la parte ricorrente ha agito (Corte dei

conti, Sez. giur. Sicilia: sent. n. 575 del 13 luglio 2016; sent. n. 6 dell'8

gennaio 2015; sent. n. 892 del 17 luglio 2014)» (così sez. Sicilia n. 863/2018;

nello stesso senso, ex multis, sez. Campania n. 215/2021).

La mancata prova della qualità di erede si pone secondo una prima tesi come

questione di legittimazione attiva ad agire, mentre secondo altra si pone anche

come questione di merito. In altri termini, se il diritto prospettato può essere

vantato da chi sia erede, senza tale qualità non può riconoscersi come

sussistente il diritto in capo al soggetto che chiede l'accertamento del diritto

medesimo. Si tratta di una “*sorta di fattispecie giuridica complessa*”

comprendente gli elementi costitutivi del diritto originario più quelli relativi

all'essere erede, in mancanza di uno di tali elementi, il diritto in

capo all'erede non può dirsi sorto: se affermi di essere erede e di vantare a tale

titolo un diritto, se non sei o non provi di essere erede, non hai o non provi di

avere quel diritto ereditario. Ne segue quindi un accertamento negativo nei

confronti dell'erede ed il rigetto nel merito della domanda (in termini cfr. Sez.

Campania sentenza n. 1292/2021).

Pertanto, non può accogliersi il ricorso originario in favore dell'attuale

ricorrente che ha agito senza provare di essere erede.

3.2. Quanto alla domanda di risarcimento del *danno non patrimoniale* per il

ritardato riconoscimento della pensione privilegiata del proprio congiunto, deceduto, per i pregiudizi a questi arrecati dalla tardiva erogazione del trattamento pensionistico (irrimediabile pregiudizio al suo stato di salute atteso che la pensione era il suo unico mezzo di sostentamento e la mancata erogazione gli avrebbe impedito di sottoporsi alle cure necessarie), in disparte il fatto che anche in tal caso la ricorrente agisce *iure hereditatis*, senza tuttavia fornire la prova della sua qualità di erede, occorre ribadire che tale domanda si fonda dichiaratamente sull'allegazione di un ritardo procedimentale asseritamente colpevole (intempestiva diagnosi da parte dei sanitari e tardiva erogazione del trattamento pensionistico). Così qualificata, in termini di danno da ritardo, la domanda risarcitoria, ne deriva il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, in favore del giudice amministrativo. Infatti, le Sezioni Unite della Cassazione hanno riconosciuto la giurisdizione della Corte dei conti soltanto per il risarcimento del danno concernente l'inadempimento, da parte dell'ente previdenziale, delle obbligazioni derivanti dal rapporto pensionistico (ord. n. 153 del 07/01/2013), mentre hanno sempre confermato la giurisdizione del giudice amministrativo per le controversie aventi ad oggetto il danno anche non patrimoniale, quando si fa valere il ritardo con cui l'amministrazione ha provveduto, alla luce del disposto di cui all'art. 133 del c.p.a. (ord. n. 18173 del 24/07/2017; nello stesso senso, *ex plurimis*, Sez. Giur. Puglia, sent. n. 657/2019; Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 572/2020; Sez. Giur. Calabria, sent. n. 37/2019; Sez. Giur. Friuli - Venezia Giulia, sent. n. 49/2018) e nel caso di specie, la ricorrente non si lamenta del provvedimento con cui è stata concessa la pensione a favore del proprio congiunto ma del(l'asseritamente illecito e dannoso) ritardo con cui è stato accertato il

	11	
	requisito sanitario e conseguentemente riconosciuto ed erogato il trattamento pensionistico.	
	4. Quanto al regolamento delle spese di lite, si ritiene di compensarle in ragione del carattere pregiudiziale delle questioni dirimenti la causa ai sensi dell’art. 31, c.3, del c.g.c.	
	Nulla invece è dovuto per le spese del giudizio stante la gratuità del rito.	
	p.q.m.	
	La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:	
	- dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei conti sulla domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali da ritardo in favore del giudice amministrativo.	
	- dichiara l’inammissibilità del ricorso e lo rigetta in relazione alla domanda pensionistica di liquidazione dei ratei pensionistici insoluti e arretrati del proprio <i>de cuius</i> nei termini di cui in parte motiva.	
	Spese compensate.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.	
	Così deciso nella camera di consiglio del 18 giugno 2024.	
	IL GIUDICE	
	Gioacchino Alessandro	
	(f.to digitalmente)	
	Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.	
	Palermo, 21 giugno 2024	
	Pubblicata il 24 giugno 2024	

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

Ai sensi dell'art.52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi di D.D.F.

c.f. OMISSIS, nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.

Palermo, 24 giugno 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,

dispone

che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

